



Carcare, lì 20/12/2019

Circolare n. 54

Oggetto: Ritenute fiscali negli appalti e subappalti

Con l'approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 sono state apportate modifiche volte al contrasto della somministrazione illecita di manodopera, modificando il regime delle ritenute fiscali e delle compensazioni in caso di lavori eseguiti tramite appalto, affidamento o subappalto.

Dal primo gennaio 2020, le imprese che affidano l'esecuzione di una o più opere o servizi con prevalente utilizzo di manodopera devono chiedere alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici copia delle **deleghe di pagamento delle ritenute Irpef (comprese addizionali regionali e comunali) operate:**

- Sui redditi da lavoro dipendente;
- Sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Con riferimento ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio.

I requisiti delle opere/servizi interessati dal nuovo obbligo

1. I lavori devono essere eseguiti tramite:
 - Contratto di appalto,
 - Contratto di subappalto,
 - Affidamento a soggetti consorziati,
 - Rapporti negoziali,
2. L'importo complessivo annuo deve essere superiore a 200.000 euro.
3. Le opere/servizi devono contemporaneamente:
 - **Essere svolti presso le sedi del committente;**
 - **Tramite contratti labour intensive;**
 - **Con l'uso di beni riconducibili al committente.**

Il pagamento delle deleghe

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono pagare le deleghe entro la scadenza prefissata, separatamente per ogni appalto/affidamento/subappalto e senza operare compensazioni.

La copia delle deleghe pagate deve essere trasmessa al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza fissata per il versamento delle ritenute.



Elenco nominativo dei lavoratori

Unitamente alla copia delle deleghe, deve essere inviato – entro la medesima scadenza – al committente un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio. L’elenco fa riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente e, per ciascuno di essi, deve contenere:

- Identificazione del lavoratore tramite codice fiscale;
- Dettaglio delle ore lavorate in esecuzione dell’opera/servizio;
- Retribuzione corrisposta al dipendente con riferimento alla prestazione;
- Dettaglio delle ritenute fiscali operate con separata indicazione di quelle riferite alla prestazione affidata dal committente.

Conseguenze

In caso di mancata trasmissione al committente delle deleghe di pagamento o dell’elenco oppure in caso di omesso versamento delle ritenute, fino a che non viene ottemperato l’obbligo, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi maturati:

- Per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera/servizio;
oppure

- Per un importo pari alle ritenute non versate sulla base dei documenti trasmessi.

Inoltre, il committente è tenuto a dare comunicazione dell’inadempimento all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

L’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non può intentare azioni finalizzate al recupero del credito fino a che non regolarizza la propria posizione.

Esclusioni

Non sono soggette agli obblighi sopra descritti le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici che comunichino al committente – inviando apposita certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e con validità quattro mesi – di soddisfare (nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la comunicazione di versamento) tutti i seguenti requisiti:

- Essere in attività da almeno tre anni;
- Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- Aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- Non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi né avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione che riguardino imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per cui siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non riguarda eventuali importi oggetto di rateazione non ancora decadute.



Studio Nicco
Consulenza del lavoro e gestione del personale

Compensazioni

Alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici che sono soggette ai nuovi obblighi è fatto divieto di avvalersi dell'istituto della compensazione con riferimento a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati con riferimento ai lavoratori impiegati nelle opere/servizi a favore del committente, con specifico riferimento agli importi maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'opera/servizio affidato.

L'esclusione non opera nei confronti delle imprese in possesso della specifica certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate.

È fondamentale che le imprese che dal 1 gennaio 2020 saranno soggette ai nuovi obblighi di trasmissione delle deleghe e degli elenchi nominativi sulla base di quanto sopra esposto, lo comunichino tempestivamente allo Studio.

Studio Nicco